

Vaccini: nessuna documentazione entro il 10 luglio, basta la dichiarazione. La circolare con tutte le indicazioni.

6 luglio 2018

La circolare fornisce indicazioni distinte per le regioni, in cui non è stata ancora istituita l'Anagrafe vaccinale, e per quelle in cui l'Anagrafe è già stata istituita e hanno deciso di aderire alla procedura semplificata.

Regioni senza Anagrafe vaccinale o che non si sono avvalse della procedura semplificata

Ricordiamo che per tali regioni, la legge prevede che le famiglie presentino al momento dell'iscrizione (già avvenuta) la documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione, l'omissione o il differimento, o la copia della richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. In alternativa, i genitori potevano produrre una dichiarazione per poi presentare la documentazione entro il 10 luglio 2018.

La **nuova circolare** prevede, per il solo a.s. 2018/19, quanto di seguito riportato:

- in caso di prima iscrizione alle istituzioni scolastiche, **anche nei casi di mancata presentazione della documentazione, entro il 10 luglio 2018, i dirigenti scolastici possono ammettere alla frequenza anche i bambini non vaccinati** (ciò riguarda la scuola dell'infanzia e il nido, in quanto per la primaria e la secondaria non è previsto il divieto d'accesso a scuola), sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate a suo tempo dai genitori (entro il termine di scadenza per l'iscrizione). Quanto appena detto non trova applicazione nei casi in cui si debba provare le condizioni di esonero, omissione o differimento (in tal caso, dunque, bisogna presentare la relativa documentazione).
- in caso di iscrizione d'ufficio, ossia di passaggio alla classe successiva, i bambini sono ammessi alla frequenza, sulla base della documentazione già presentata nel corso dell'anno scolastico 2017/2018, a meno che gli stessi devono essere sottoposti ad una nuova vaccinazione o ad un richiamo; in tal caso, i genitori hanno la *facoltà di presentare*, entro il 10 luglio 2018, una dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta vaccinazione. Quanto appena detto non trova applicazione nei casi in cui si debba attestare la condizione di esonero, omissione o differimento (in tal caso, dunque, bisogna presentare la relativa documentazione).
- in caso di iscrizioni dopo il 10 luglio, i genitori presentano la documentazione prevista o la dichiarazione sostitutiva. Anche in questo caso, per provare i casi di omissione o differimento è necessario presentare la relativa documentazione.

Le **dichiarazioni** effettuate dai genitori saranno **oggetto di verifica** ai sensi del **DPR 445/2000**.

Regioni con Anagrafe vaccinale e che si sono avvalsi della procedura semplificata

Ricordiamo che per tali regioni, la legge succitata e il decreto fiscale (che ha anticipato al 2018/19 la procedura semplificata) prevedono che:

- i dirigenti scolastici trasmettono (cosa già avvenuta) alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti;
- le ALS, entro il 10 giugno, restituiscono i summenzionati elenchi con l'indicazione dei soggetti che: non risultino in regola con gli obblighi vaccinali; non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni; non hanno presentato richiesta di vaccinazione;
- nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti scolastici invitano i genitori a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'ASL competente.

La nuova circolare prevede, per il solo a.s. 2018/19, quanto segue:

- **i minori indicati negli elenchi** (restituiti dalle ASL alle scuole) con le diciture “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione” **possono essere ammessi a scuola, previa presentazione da parte dei genitori, entro il 10 luglio 2018, di una dichiarazione sostitutiva** che attesti la somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe o la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, e che sia stata effettuata posteriormente al 10 giugno 2018.
- In caso si debba provare l’omissione o il differimento delle vaccinazioni, è necessario presentare la prevista documentazione.

Nessuna decadenza dall’iscrizione

La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporterà la decadenza dall’iscrizione e i bambini della scuola dell’infanzia e del nido possono frequentare dal momento in cui i rispettivi genitori presentano la documentazione o la dichiarazione sostitutiva con le modalità sopra descritte.

La circolare